



la bilancia

PERIODICO DI CULTURA E ATTUALITA' FORENSE

RIVISTA SCIENTIFICA TRIMESTRALE

Anno VIII N. 2 – nuova serie

15 novembre 2013

ISSN 1972-7704

Spedizione in abbonamento postale

Diffusione gratuita

Lo Stato si allontana dai cittadini

LA CHIUSURA DEI TRIBUNALI

Secondo i nostri governanti chiudendo i Tribunali si risolverebbero molti dei problemi della nostra discutibile Giustizia e si risparmierebbe tanta spesa.

Così i cittadini di Lucera e delle città ove sono state chiuse le rispettive sezioni distaccate, per disinvolve e gravi scelte, vengono abbandonati al loro destino.

Anche BARLETTA, città con oltre centomila abitanti e capoluogo di provincia non ha più la sezione distaccata.



TRIBUNALE DI CANOSA



TRIBUNALE DI BARLETTA



TRIBUNALE DI RUVO DI PUGLIA

LA CHIUSURA DEI TRIBUNALI

"Taglio" degli uffici giudiziari ... una sconfitta per tutti

di Luca de Ceglia

Nel nome del popolo italiano si "tagliano" con facilità uffici giudiziari, tribunali e giudici di pace. E buonanotte ai suonatori!

Mentre il popolo dal basso attende la necessaria riforma della giustizia annunciata troppe volte in politichese, sperando invano che saranno così risolti tutti i problemi, sugli alti scranni di Roma si sopprimono in fretta i presidi della giustizia, che sono il primo requisito delle istituzioni sociali. Strutture storiche cancellate (come nel caso, per esempio, di quella che fu la Regia Pretura di Bisceglie, ricordata grazie alla presenza del giudice di pace, o del Tribunale di Lucera), privando le città di importanti punti di riferimento della giustizia.

Le norme sanciscono, ma la realtà è un'altra; le esigenze e i disagi, spesso elementari ma insormontabili, li conoscono solo gli operatori della giustizia, penalizzati finanche dalla mancanza di carta per fare le fotocopie. Organici insufficienti, fondi ridotti al minimo.

Carenze intollerabili da colmare. Insomma la "macchina" della giustizia, con le sue pile di fascicoli, con i suoi tempi lumaca ed i tanti paradossi, i suoi archivi vulnerabili e "orfani" della tecnologia moderna della digitalizzazione, vive di stenti.

Le si appioppa l'alibi della crisi finanziaria galoppante come giustificazione di dover razionalizzare le spese.

Anziché colpire i tanti sprechi di cui è colma la pubblica amministrazione, si ridisegna la geografia giudiziaria.

Nel campo della giusti-

zia italiana sarebbe stata utile una ventata di nuove iniziative tese a rafforzarla, non ad indebolirla come si è fatto in Puglia, alla stregua per esempio della chiusura degli ospedali ritenuti improduttivi pur in città con decine di migliaia di residenti. Invece per il taglio di enti inutili come le province si tentenna, si indietreggia, si ripensa, si ri-legifera.

La giustizia non può essere la zimbella dei politici pro-tempore.

La ministra della Giustizia, Cancellieri, cerca di impressionare tutti, tenta di convincere, e sostiene che dalla riforma dei Tribunali lo Stato incassa 80 milioni di euro di risparmio. Ma poi ne dovrà spendere altrettanti per processi ed impiego di forze dell'ordine per far rispettare la legalità. Tant'è

che nel frattempo si è fatto un dietro front verbale: la Cancellieri ha "aperto" al mantenimento delle sedi in zone a rischio criminalità. Sempre la Guardasigilli, con vanto celato tra le rughe, dice che con la soppressione di 947 uffici (un numero esorbitante!) si ridisegna una mappa vecchia di un secolo e mezzo.

Tuttavia i criteri adottati per i "tagli" suscitano perplessità. Da Roma proclamano: "non si torna indietro". Come a dire che il popolo non conta nulla. Morale? Il popolo deve svegliarsi, dev'essere meno ignorante ed indifferente. Non è solo il magistrato ad agire nel nome del popolo ma anche il politico che lo rappresenta. Spesso questo concetto basilare della democrazia lo si dimentica. Senza esitare ecco dunque modificati i circon-

dari dei Tribunali, gli Ordini competenti in materia di iscrizione nell'albo, di tirocinio ed esame; di ammissione al patrocinio civile a spese dello Stato e di gestione elenchi dei difensori d'ufficio. Un salto nel buio, pur di dire che si "taglia" un presunto esubero di uffici.

Il latino *Tribunal* indicava il palco elevato dove era posta la *sella curulis*, sulla quale sedeva il magistrato che esercitava la giustizia. Di Tribunali ve n'è sempre bisogno; forse di missioni e di auto blu un po' meno.

La giustizia e la pubblica istruzione non possono continuare ad essere le "Cenerentola" del sistema Italia.

Così compagnia cantando la "culla" del diritto diventa la patria burocratica e si finisce tutti in un baratro indescrivibile!



LA CHIUSURA DEI TRIBUNALI

Ed intanto nei Tribunali ... regna il caos

di Antonio Belsito

Pensavo che almeno questi governanti, non avendo studiato alla Bocconi, fossero più validi e preparati dei loro predecessori cd. tecnici.

Invece è andata male.

Non ho considerato che ormai nel nostro Paese sono i segretari dei partiti (neanche il Re o il Presidente della Repubblica!) a nominare i parlamentari, con tutte le devastanti conseguenze che mal si conciliano con una nazione professatasi libera e democratica. Essendo i sullodati subordinati ai segretari dei partiti impossibilitati a ridurre drasticamente i vergognosi eccessivi privilegi della casta, non potendo riproporre (anche con la necessaria modifica costituzionale) l'abolizione delle inutili province, hanno pensato bene di chiudere i Tribunali cd. minori e tantissime sezioni distaccate, ignorando (... ma cosa volete che ne sappiano?) che in molte zone, come ad esempio Lucera, la presenza di un Ufficio Giudiziario necessitava dell'altrettanta presenza di polizia giudiziaria deterrente per la criminalità locale.

I cittadini pagano le tasse e pretendono la sicurezza e quindi la presenza di forze dell'ordine.

Invece a Lucera dove ci

sono evidenti focolai di criminalità, si chiude il Tribunale, abbandonando il territorio ... con buona pace di tutti, andando ulteriormente ad ingolfare il già disastroso Tribunale di Foggia che vanta primati negativi soprattutto nella sua Sezione lavoro, irrimediabilmente al collasso. Quindi quel piccolo drappello di forze dell'ordine ha lasciato Lucera, così come è accaduto anche a Melfi.

Con queste iniziative semiserie degne di un ministro-prefetto evidentemente ignaro delle cause del malfunzionamento del sistema Giustizia, non si risparmia affatto sulle spese. Purtroppo le nomine dei ministri e dei loro accoliti non vengono effettuate sulla scorta di serie valutazioni delle rispettive competenze. Costoro fingono di ignorare lo stato dell'edilizia giudiziaria e noi siamo a dir poco preoccupati di quello che si andrà ad edificare, tenuto conto che, come è noto, gli stabili giudiziari vengono realizzati come quello del Tribunale penale di Bari!

Grazie a tanta inettitudine - oggi - gli operatori della Giustizia si trovano con pile di fascicoli accatastati per terra nei corridoi dei Tribunali centrali, che già non reggevano il loro pre-



IL TRIBUNALE DI LUCERA

gresso carico.

Bisognerà inevitabilmente spendere molti soldi! Altro che risparmio!

Ho il timore che i politici abbiano creato volutamente questo caos nella consapevolezza della necessità di dover poi finanziare nuovi grandi appalti per l'edilizia giudiziaria.

L'allontanamento della Giustizia dai vari territori fa sentire i cittadini smarriti ed abbandonati.

Se lo Stato lascia tanto spazio in così vaste zone, verosimilmente, l'illegalità se ne approfitterà e potrebbero trovare terreno fertile altre pericolose regole.

Per comprendere queste cose non è necessario es-

sere "competenti" come i nostri governanti: basta avere un pò di buon senso. Ma - a quanto pare - sembra si voglia continuare ad accontentare i rispettivi "compari" ... il popolo è ancora relegato a svolgere il ruolo de "i vinti" di vergliana memoria.

"Dare a Cesare quel che è di Cesare"; ... ma quando Cesare diventa un tiranno che affama il popolo e mantiene i propri privilegi - compreso il *porcellum* salva poltrone - addossando meramente la colpa all'Europa, forse i cittadini avrebbero tanti validi motivi di risentimento. Peraltro chi è al governo non è in grado neanche di controllare lo strapotere di poche famiglie che gestiscono le banche italiane ed affossano sempre più le piccole e medie aziende.

Tengo a precisare che non sono risentito specificatamente con l'attuale Governo, che fa grande fatica a sopravvivere, bensì con buona parte di professionisti della politica costituita da improbabili statisti ed improvvisati economisti, preoccupati soltanto del proprio tornaconto.

Ed intanto nei Tribunali regna il caos!

  **VENERDI**
13 DICEMBRE 2013 ore 15,30
AULA ALDO MORO

incontro di studi sul tema
**tutela della salute, mobbing
e risarcimento del danno non patrimoniale**

SALUTI: Prof. Antonio LIBICCHIO
Migliorista Rettore Università di Bari

RELATORI: Dott. Luigi DE ANGELO
Presidente Corte di Appello di Genova
Prof. Domenico RALFINO
Docente Diritto Amministrativo Università degli Studi di Bari
Dott. Raffaella CIQUERA
Migliorista del Lavoro del Tribunale di Tronto

Prof. Tommaso GERMANO
Titolare Provvisoria Sezioni Università degli Studi di Bari

PRESIEDE E COORDINA:
Prof. Gaetano VENETO
Presidente del Centro Studi Diritto del Lavoro
già Ordinario di Diritto del Lavoro Università degli Studi di Bari

La S.V. è invitata

LA CHIUSURA DEI TRIBUNALI

Comunicati del Consiglio dell'Ordine

L'Assemblea degli Avvocati di Trani, riunitasi in via straordinaria il 10 settembre u.s., ha stigmatizzato "il comportamento del Presidente del Tribunale, in riferimento alla carente evidenziazione al Ministero della Giustizia delle criticità del Tribunale di Trani ed ha deliberato "di autoconvocarsi in assemblea permanente per monitorare le disfunzioni causate dagli accorpamenti ed i relativi costi, con riserva di segnalare alla Corte dei Conti le eventuali responsabilità per tale aggravio di oneri assunti in violazione della clausola di invarianza prevista dall'art. 10 d.lgs. 155/2012".

A cura della Redazione



Nella foto il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trani avv. Francesco Logrieco

Con riferimento al decreto tabellare n. 27 dell' 11 settembre 2013, comunicato il successivo 12 settembre, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani ha formulato, in data 23 settembre 2013, il prescritto parere, sottoscritto dal Presidente, avv. Francesco Logrieco, di cui se ne riportano di seguito, i punti più significativi:

[Omissis]

"La gestione tabellare dei nuovi uffici giudicanti a seguito della soppressione di tutte le Sezioni distaccate del circondario tranese presenta problematicità obiettivamente non risolvibili nella immediatezza, per cui appare corretto attribuire al provvedimento organizzativo n. 25/2013 valore di collaudo e di verifica delle soluzioni e modalità adottate, rimandando alle tabelle per il periodo 2014-2016 'una ridefinizione più sistematica della struttura dell'ufficio e degli obiettivi'.

(...)

Il modello organizzativo in esame ha tenuto conto della necessità di assicurare la prosecuzione dei giudizi innanzi al giudice-persona fisica già titolare del procedimento, soluzione questa,

però, che doveva essere modellata alle specificità dei ruoli delle sopresse Sezioni, alcune delle quali sono caratterizzate da pendenze elevatissime e da tempi di definizione delle cause assolutamente irragionevoli.

(...) Il provvedimento organizzativo, però, non sembra orientato a migliorare lo stato della Giustizia nel circondario, ma a trasferire dalle ex sezioni distaccate alla sede centrale il peso delle criticità che hanno tormentato l'utenza e pregiudicato il diritto di accesso alla Giustizia, la qual cosa produrrà inevitabilmente, a breve, l'implosione dei carichi di lavoro della Sede centrale. (...)

L'esempio più evidente della incongruenza del provvedimento è rappresentato dalla gestione del ruolo civile della soppressa sezione di Canosa di Puglia, alla quale negli ultimi anni è stato assegnato immotivatamente il ruolo della Cenerentola del Circondario, disagio questo divenuto insopportabile dopo l'accorpamento della Sezione a Trani: il ruolo civile (e penale) fino al 13 settembre 2013 era gestito quasi esclusivamente dal

G.O.T. avv. Camporeale; a partire dal 14 settembre 2013 il ruolo delle cause civili pendenti continuerà ad essere gestito dal G.O.T. avv. Camporeale e dal G.O.T. avv. Ferrara. (...)

Detta situazione è stata replicata parzialmente nelle altre ex sezioni distaccate, dal momento che i procedimenti pregressi in carico alle sezioni di Ruvo di Puglia, Andria e Barletta continueranno ad essere gestiti, oltre che dai Giudici togati, dai G.O.T. avv. Milillo, avv. Ingravallo, avv. Cavallera, avv. Pasculli, avv. Citarella, gli stessi che fino al 13 settembre erano stati affidatari di ruoli autonomi. In pratica, le sezioni distaccate sopravviveranno all'interno della Sede centrale, senza alcuna certezza di realizzare lo smaltimento delle pendenze civili nel breve periodo ottimisticamente valutato nel detto provvedimento tabellare.

(...) Il C.O.A. propone di mantenere in capo ai Giudici delle esecuzioni, oltre alle competenze attuali, esclusivamente le opposizioni a precetto di tutto il circondario. Il C.O.A. non condivide assolutamente il provvedimento nella parte in cui assegna esclusivamente ai G.O.T. le procedure attinenti il rito locatizio (compresa la fase sommaria) iscritte a far data dal 14 settembre 2014. Una delle più importanti novità della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2012/2014 è costituita dalla modificazione della disciplina secondaria, prevedendo la possibilità che i giudici onorari di Tribunale possano essere destinati, in supplenza, anche a comporre i collegi, sia

civili sia penali, nonché ampliando 'il novero delle materie che possono essere devolute ai g.o.t., cosichè risultano loro sottratti, ove utilizzati in affiancamento ai giudici togati, soltanto: a) per il settore civile, i procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio, nonché gli appelli avverso le sentenze del giudice di pace; ...'. (...)

In pratica, in difetto del presupposto delle 'significative vacanze nell'organico', il provvedimento tabellare appare viziato nella parte in cui assegna ai giudici onorari di tribunale le procedure attinenti il rito locatizio, compresa fase sommaria. Appare superfluo evidenziare che gli interessi tutelati, spesso non soltanto di natura economica, esigono la trattazione dei procedimenti locatizi da parte del Giudice togato, soprattutto nella fase sommaria, che rappresenta sicuramente la fase più delicata del procedimento. Non appare condivisibile la delega ai g.o.t. della trattazione della volontaria giurisdizione, neppure nella fase prettamente istruttoria, dal momento che l'ascolto del soggetto tutelato e dei testimoni/informatori offre elementi di valutazione non sempre percepibili dalla mera lettura del verbale. Infine, il profilo contabile dell'illegittimo e/o eccessivo utilizzo dei giudici onorari non è stato debitamente considerato, soprattutto alla luce dell'obiettivo (illusorio) perseguito dal Legislatore delegante di realizzare significative economie nell'amministrazione della giustizia."

[Omissis]

L'INDENNITA' DI MATERNITA'

“I diritti delle donne sono una responsabilità di tutto il genere umano; il rafforzamento del potere di azione delle donne significa il progresso di tutta l'umanità” (Kofi Annan alla Giornata Internazionale della donna)

di Rosa Palmariggi

Fino ai primi del Novecento in Italia il lavoro femminile, per quanto ormai costituisse una realtà in espansione, non era disciplinato da alcuna legge.

Il dibattito parlamentare per una legge che contenesse norme che garantissero la salute e la incolumità delle donne lavoratrici, iniziato già alla fine dell'800, non riusciva a convogliare gli opposti interessi verso l'approvazione di un testo di legge. Solo nel giugno del 1902 veniva approvata la legge n. 242, c.d. legge Carcano (dal nome del ministro proponente), che dettava norme, seppur minime nei contenuti, a tutela delle donne lavoratrici.

Con la legge 10 aprile 1981 n. 157, l'Italia ratifica la convenzione n. 136 della Organizzazione Mondiale del Lavoro che vietava di adibire le donne in stato di gravidanza, accertato da un medico e le madri nel periodo dell'allattamento a lavori che comportassero l'esposizione al benzene od a prodotti contenenti benzene.

Ad oggi, la maternità rientra tra le fattispecie, previste dagli artt. 2110 e 2111 c.c., che hanno come elemento comune l'effetto sospensivo del rapporto di lavoro, con contestuale esigenza di tutela del reddito del lavoratore.

L'indennità di maternità viene riconosciuta come prestazione previdenziale destinata al carico familiare, sostenuto personalmente dalla donna.

La nostra Costituzione all'art. 31 afferma che: *“La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendogli istituti necessari a tale scopo”*. Nello specifico garantisce la tutela della lavoratrice donna all'art. 37, riconoscendo alla donna lavoratrice *“gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavora-*

tore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare ed assicurare alla madre ed al bambino una speciale adeguata protezione”.

L'indennità di maternità è dunque volta a tutelare la salute della donna e del bambino, ma anche ad evitare che la maternità possa divenire sinonimo di bisogno economico. Per tali ragioni a favore delle donne residenti in Italia, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie, è stato istituito l'assegno di maternità di base, il quale viene erogato dall'INPS, ma a carico dei comuni, per ogni figlio nato dopo il 1990 o adottato o in affidamento, se il nucleo familiare è sprovvisto di risorse economiche adeguate. La legge ha esteso tale tutela anche alla paternità, nei casi in cui il padre debba necessariamente sostituire la figura della madre.

La parità di trattamento di entrambi i genitori è volta a garantire la tutela del minore. Pertanto anche il padre può usufruire dell'indennità di maternità, nei casi espressamente previsti dalla legge (ex art. 28 d.lgs. n. 151 del 2001). La prestazione viene erogata per i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro e non richiede requisiti minimi di assicurazione e contribuzione, salvo che per le lavoratrici domestiche (ex art. 4, d.P.R. n. 1403 del 1971) e per le esercenti libere professioni. E' sufficiente infatti, che il rapporto di lavoro sia già in atto al momento in cui inizia il periodo di astensione obbligatoria.

In via di principio, il diritto al trattamento di maternità è assicurato a tutte le lavoratrici subordinate, comprese quelle a domicilio e, per effetto della l. n. 104/2006, anche alle lavoratrici appartenenti alla categoria dei dirigenti.

Con l'entrata in vigore della l. n. 546/1987, il diritto all'indennità economica di gravidanza e puerperio, viene attribuito anche a favore delle lavo-

ratrici autonome. Altrettanto è stato previsto anche per le libere professioniste con legge n. 379 del 1990.

Nei casi ordinari e per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (cioè due mesi precedenti la data presunta del parto e tre mesi dopo il parto) compete alla lavoratrice madre un'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione globale media giornaliera. A tale importo va, poi, aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità ed agli altri premi o mensilità eventualmente spettanti, ai sensi di legge e di contratto, al lavoratore interessato.

E' inoltre previsto un periodo di astensione facoltativa, per i sei mesi successivi al periodo di astensione obbligatoria, anche non consecutivi, fino al terzo anno di vita del bambino.

Il trattamento di maternità, comunque, non si limita alla suddetta indennità. Per il primo anno di vita del bambino la lavoratrice madre ha diritto, innanzitutto a due ore giornaliere di permesso per allattamento, raddoppiabile in caso di parto plurimo. Permessi e congedi indennizzati spettano, poi, nel caso di malattia del bambino e se portatore di handicap in situazione di gravità.

La prestazione compete anche in caso di collocamento in mobilità a seguito di licenziamento collettivo. Tale indennità è anticipata dal datore di lavoro che ne conguaglia il relativo importo con quello dei contributi ordinari dovuti all'INPS. Il relativo diritto si prescrive nel termine di un anno dalla data di esigibilità della prestazione stessa (così come avviene per le indennità di malattia).

Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al compimento un anno di età del bambino. Il divieto è connesso con lo stato oggettivo di gravidanza, senza che si tenga conto della conoscenza da parte del

datore della stato della lavoratrice, essendo sufficiente l'esibizione di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza, all'epoca del licenziamento delle condizioni che lo vietavano.

Il licenziamento effettuato in concomitanza allo stato di oggettiva gravidanza e puerperio è da considerarsi nullo, con la conseguenza che la lavoratrice avrà diritto al ripristino del rapporto di lavoro.

Nel caso in cui la lavoratrice madre manifesti la volontà di presentare le dimissioni, la volontarietà e la spontaneità di tale atto, entro il primo anno di vita del bambino, devono essere valutate dalla Direzione Provinciale del lavoro, ai fini della convalida, tramite un colloquio diretto con la lavoratrice stessa.

In caso di mancato accertamento della volontarietà si determina la nullità delle dimissioni, comunque tutelate dalla legge con il riconoscimento della indennità di maternità nel periodo che va dall'inizio della gestazione fino al compimento di un anno di vita del bambino (ovvero, in caso di adozione, fino ad un anno dall'ingresso del minore in famiglia).

Salve le deroghe previste dal diritto comunitario e dai trattati internazionali, la legge previdenziale italiana non è derogabile in favore di quella straniera, anche se questa sia la legge regolatrice del rapporto di lavoro. Le donne in gravidanza e le mamme che lavorano, per quanto siano spesso protagoniste di episodi spiacevoli sul posto di lavoro, sono tutelate dalla legge. Molte di loro non sono sempre al corrente dei diritti che possono far valere in tali circostanze. E' essenziale che ogni donna conosca i propri diritti e li eserciti nel migliore dei modi nel proprio interesse ed in quello della sua famiglia, col fine ultimo di tutelarla in ogni circostanza.

Maternità e carriera è un binomio possibile.

Mercato del lavoro al collasso

DAL BRAIN DRAIN AL DRAIN WEST

di Clarenza Binetti

Gli ultimi dati relativi all'occupazione, resi pubblici nel mese di luglio 2013, dall'ISTAT così come dai diversi osservatori, sono davvero preoccupanti.

Ancora una volta, la situazione più critica è quella relativa al Mezzogiorno d'Italia, dove nel secondo trimestre del 2013 si registra una diminuzione, su base annua, del numero di occupati pari a -335.000 unità, corrispondente ad una diminuzione del 5,4%.

Particolarmente allarmante è la nuova tendenza in ascesa negli ultimi anni, che farebbe registrare un deleterio passaggio dal problema "fuga dei cervelli" (**brain drain**) all'ormai dilagante fenomeno dello "spreco dei cervelli" (**brain waste**).

Se, infatti, per anni, le menti italiane hanno trovato un porto sicuro nella emigrazione oltre confine e quelle meridionali, spesso, nel trasferimento nelle regioni del nord Italia, dove riscontravano maggiore apprezzamento, migliore remunerazione ed una attività lavorativa consona e rispondente al percorso di studi effettuato, ultimamente la saturazione del mercato del lavoro sta portando al fenomeno della sottoutilizzazione del capitale umano.

Probabilmente inizialmente l'espressione "spreco di cervelli" era utilizzata ad indicare quanto accadeva agli stranieri o agli extracomunitari, la maggior parte dei quali, sebbene in possesso di titoli di studio di livello avanzato conseguiti nel loro paese d'origine, una volta emigrati ed arrivati in terra straniera, po-

tevano solo accontentarsi, o meglio, ripiegavano su attività che non corrispondevano affatto alle capacità e competenze pregresse.

Trattavasi di occupazioni, nella stragrande maggioranza dei casi, molto distanti dalle aspirazioni e dalla formazione personale raggiunta con il percorso di studi seguito.

Ci si imbatteva, quindi, in ingegneri che raccoglievano i pomodori nelle campagne della capitanata, in insegnanti che si improvvisavano colf, medici che svolgevano il lavoro di badanti, architetti che lavoravano come muratori ecc..

Oggi il fenomeno dello spreco dei cervelli investe e soprattutto i giovani italiani.

Complice, infatti, il collasso del mercato del lavoro, spesso, per i nostri giovani brillantemente laureati o addirittura in possesso di importanti titoli post laurea o per taluni professionisti già formati, non rimane altro che ripiegare in lavori saltuari o occupazioni per nulla corrispondenti agli studi o alla professione, per l'espletamento della quale ci si è formati.

Sono inoltre, le paghe troppo basse e i contratti di lavoro della durata di solo pochi mesi che spingono i più a non accettare occupazioni fuori casa per il cui svolgimento le spese di vitto, alloggio, trasporto supererebbero di gran lunga la paga mensile percepita.

Le difficoltà da affrontare, per chi vuole trasferirsi, sono davvero tante a cominciare dai contratti di locazione degli apparta-

menti che, spesso, sono almeno annuali se non quadriennali a fronte di contratti di lavoro di pochi mesi.

Sono queste incongruenze, insieme alla difficoltà oggettiva di trovare lavoro che spingono, soprattutto al sud, una parte di questi giovani ad accettare di svolgere attività di baby sitter, telefonista nei call center, animatore di feste private ed ogni genere di lavoretti, anche a nero.

Altra parte di giovani laureati, rientra invece in quel folto gruppo amichevolmente chiamato con il diminutivo: né-né (né allo studio né al lavoro) ma che l'economia del lavoro, la statistica e la sociologia del lavoro chiama NEET (Not in Education, Employment or Training) ovvero: giovani senza educazione, lavoro, attività di formazione ad indicare chi, in un dato momento storico, sebbene possa aver anche conseguito la laurea, è disoccupato, non impiegato in alcuna attività né formativa né lavorativa.

Pare che sia proprio quella dei NEET la categoria a cui sarebbero destinati gli "aiuti" pari a 168 milioni di euro, stanziati dal Governo Letta al fine di offrire opportunità di formazione diretta, anche attraverso il canale dei tirocini formativi, a circa 80.000 giovani (nella fascia di età 15-34 anni) residenti nelle regioni del sud Italia e non ancora occupati, che così potranno, attraverso l'esperienza professionale aziendale effettuata con l'ausilio di esperti tutor, arricchire il loro bagaglio culturale ed i curricula, nella speranza di ottenere poi, un impiego confacente alle aspettative e soprattutto più rispondente ai titoli conseguiti, dopo anni di studi.

A tal proposito, nell'ambito del programma Amva (apprendistato e mestieri a vocazione artigianale) con il finanziamento di 10 milioni di euro da parte del Ministero del Lavoro e dell'economia e in linea con la Youth Opportunities Initiative della UE e i contenuti del Decreto Lavoro è stato emesso un bando NEET rivolto ai disoccupati, privi di percorsi formativi, di età compresa tra i 24 e 35 anni residenti in Campania, Sicilia, Puglia e Calabria che risultino in possesso di una laurea (vecchio o nuovo ordinamento) in quei settori individuati dall'ISTAT come a maggiore difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro.

Trattasi di ben 3.000 tirocini remunerati della durata di 6 mesi, per i quali sarà possibile candidarsi a partire dal 23 settembre 2013.

Seppur tardiva, trattasi di una lodevole iniziativa ... in bocca al lupo!



BAR SNOOPY
 Pasticceria
 Gelateria
 Buffet
 Paninoteca

Via Fragata, 151
 tel. 080.395 42 98 - Bisceglie

Il diritto all'assegno per le famiglie numerose

La fine di una questione ampiamente dibattuta

di Maria Mangiatori

L'assegno per le famiglie numerose è una prestazione di assistenza sociale, disciplinata dall'art. 65 della l. n. 448/1998, inizialmente prevista solo in favore dei cittadini italiani. A far data dal 2001, il legislatore italiano con la legge finanziaria ha esteso siffatto beneficio in favore dei cittadini comunitari.

Trattasi di un assegno mensile riconosciuto al nucleo familiare per tredici mensilità. L'Inps precisa che "tale prestazione è cumulabile con qualsiasi altro trattamento di famiglia e non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali" e che "hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare dei Comuni: i cittadini italiani o comunitari residenti nel territorio dello Stato; i nuclei familiari composti almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo; nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali non superiori a quelle previste dall'indicatore della situazione economica (I.S.E.) valido per l'assegno".

La prestazione può essere ottenuta presentando domanda "al Comune di residenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'Assegno al nucleo familiare (ANF)", allegando la dichiarazione relativa alla composizione e alla situazione economica del nucleo familiare (I.S.E.). Il diritto all'assegno cessa "dal 1° di gennaio dell'anno in cui viene a mancare il requisito del reddito oppure dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo".

Per molto tempo il diritto *de quo* non è stato riconosciuto pacificamente ai residenti stranieri muniti di carta di soggiorno, ma solo ai cittadini italiani e ai cittadini comunitari.

L'Inps, di fatto, riteneva di non dover erogare la prestazione nei confronti dei cittadini stranieri, anche nei casi in cui gli stessi fossero titolari di un permesso Ce per soggiornanti di lungo

periodo. Da qui l'applicazione dubbia della norma: in molti casi i Comuni, al momento dell'accettazione delle domande, non ritenevano valide le richieste effettuate da cittadini stranieri muniti di permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo, nonostante fossero in regola con tutti i requisiti previsti dalla legge. In altri casi, invece, i Comuni accettavano le domande ma successivamente l'Inps negava la prestazione, non riconoscendo il diritto in capo al richiedente.

L'evoluzione e la risoluzione della problematica si deve in gran parte alla giurisprudenza di merito, che più volte è intervenuta sul punto, confermando l'orientamento giurisprudenziale, enucleatosi in materia ormai da tempo, in base al quale la normativa interna vigente deve essere interpretata in modo conforme alla normativa comunitaria, nel pieno rispetto del principio di parità di trattamento sancito dalla direttiva CE n. 2003/109/CE, in conformità con il dettato di cui all'art. 34 della Carta di Nizza. In altri termini, discostarsi dal quadro normativo di riferimento, negando l'assegno ex art. 65 della legge n. 448/1998, significa mettere in atto una condotta antidiscriminatoria, censurabile dal Giudice di merito.

La direttiva CE n. 2003/109/CE sull'applicabilità del principio di parità di trattamento in materia di accesso alla prestazioni di assistenza sociale è stata recepita in Italia con il d.lgs. n. 3/2007.

Da qui l'impossibilità per lo Stato italiano di escludere i lungosoggiornanti dall'ambito di applicazione dell'art. 65 della legge n. 448/1998: in altri termini, la giurisprudenza già da tempo ha riconosciuto che il diritto a percepire l'assegno per i nuclei familiari numerosi sia non solo in capo ai cittadini italiani ed ai cittadini comunitari, ai sensi dell'art. 80 legge n. 388/2000, ma anche ai lungosoggiornanti purchè in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Pertanto, ogni volta che il Comune e l'Inps negano siffatta prestazione ad un cittadino lungosoggiornan-

te si configura una violazione del principio di parità di trattamento e, dunque, una condotta discriminatoria.

Sul punto è da ultimo intervenuto il legislatore comunitario che ha posto fine alla questione controversa stabilendo che l'assegno per le famiglie numerose ex art. 65 spetta anche ai cittadini stranieri, se muniti di permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo e se in possesso dei requisiti previsti dalla specifica normativa che disciplina l'istituto dell'assegno.

La legge 6 agosto 2013, n. 97 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea" (legge europea 2013), entrata in vigore lo scorso 4 settembre, all'art. 13 stabilisce che l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori spetta, oltre che ai cittadini italiani e comunitari, anche ai "cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo".

L'orientamento giurisprudenziale, dunque, è ormai confermato dalla precitata legge.

L'intervento della Comunità Europea è stato risolutivo affinché l'Italia applicasse correttamente un principio di diritto comunitario, ponendo fine alla messa in atto di comportamenti discriminatori nell'applicazione della fattispecie giuridica di cui all'art. 65 della legge n. 448/1998.

E' interessante pensare all'art. 34 della Carta di Nizza nella parte in cui - nel disciplinare la delicata materia della sicurezza sociale e dell'assistenza sociale - stabilisce che: "L'Unione riconosce e rispetta il diritto di ac-

cesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali" ed ancora che: "Ogni individuo che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali".

Credo che la sfida di oggi non solo dell'Italia ma dell'intera Unione europea sia proprio quella di immaginare un sistema normativo che garantisca nei fatti il rispetto della dignità umana ad ogni individuo che risieda o si sposti all'interno dell'Unione. Molto c'è da lavorare sull'avverbio "legalmente", alla luce degli ultimi sviluppi: il soggiorno è legale in base alle normative dei singoli Stati. In molti casi le normative sono illogiche e irrazionali e di questo si deve tener conto se si vuole parlare autenticamente di "legalità".

C'è da sperare, anche in considerazione degli ultimi fatti di cronaca e dei dati numerici sempre in aumento relativi alla presenza di migranti in Italia e in Europa, che il legislatore italiano e quello comunitario comincino a considerare il fenomeno migratorio come strutturale e adottino misure normative adeguate anche sotto il profilo giuslavoristico, ripensando in maniera globale la materia del diritto dell'immigrazione.

petpaolo@tiscalinet.it



porte • finestre legno e legno/alluminio

P. & P. di Paolo Petrafesa
Via Amsterdam, 12
70052 Bisceglie [Ba] Italy
Tel. e Fax 080.3993050

Part. I.V.A.: 05283940723
Cod. Fisc.: PTR PLA 64T23 A669D

Gli ultimi approdi giurisprudenziali (in soccorso del danneggiato)

Presunzione di responsabilità

di Antonio De Simone

Il tema della responsabilità ex art. 2051 c.c. configurabile in capo alla pubblica amministrazione per i danni causati da beni demaniali ha suscitato, da sempre, ampi e vivaci dibattiti, sia in dottrina che in giurisprudenza.

L'indirizzo tradizionale consolidatosi presso i giudici di legittimità riteneva che la demanialità del bene (rete stradale pubblica) escludesse la applicabilità dell'art. 2051 c.c., venendo preclusa la possibilità di un controllo continuo ed efficace da parte della P.A. dall'esistenza di un uso generale e diretto del bene da parte di un rilevante numero di utenti, congiunta alla notevole estensione del bene stesso (cfr. Cass. 671/1978; Cass. 265/1996). La fattispecie *de qua*, dunque, veniva ricondotta nell'alveo dell'art. 2043 c.c., in virtù del principio generale del "*neminem laedere*" sancito nella norma, e dalla giurisprudenza veniva elaborata una innovativa figura sintomatica della colpa della P.A., ovvero quella della c.d. "insidia" o "trabocchetto", per cui, ai fini dell'accertamento della responsabilità risarcitoria della P.A., incombeva sul danneggiato l'onere di provare l'esistenza di una situazione di pericolo occulto, caratterizzata dai requisiti della oggettiva non visibilità e della soggettiva non prevedibilità del pericolo stesso (cfr. Cass. 2067/2002; Cass. 21686/2005), ma non anche quello di provare "il comportamento omissivo dell'ente concessionario per non avere tempestivamente rimosso o segnalato l'insidia pur avendone avuto notizia" (cfr. Cass. 10654/2004; Cass. 21686/2005). In seguito la Suprema Corte, nel proprio percorso ermeneutico, ha progressivamente abbandonato quella sorta di "automatismo interpretativo", centrale nel surriferito indirizzo tradizionale e teso, come detto, ad affermare l'impossibilità di attribuire alla P.A. l'obbligo di custodia, e, così, dopo aver constatato "l'assenza, nell'art. 2051 c.c. di indici rivelatori di una peculiarità del trattamento da riservarsi alla P.A., allorché rivesta la qualità di custode di una cosa" (cfr. Cass. 19653/2004), ha praticamente dato vita, alimentandolo costantemente, ad un nuovo filone giurisprudenziale

che, in un'ottica certamente meno restrittiva, ha statuito che "*in materia di responsabilità civile per i danni conseguenti ad omessa od insufficiente manutenzione di strade pubbliche, l'art. 2051 c.c. trova applicazione nei confronti della P.A. non solo nelle ipotesi in cui essa svolga una determinata attività sulla strada, ma ogni qualvolta non sia ravvisabile l'oggettiva impossibilità - la cui valutazione probatoria compete al giudice di merito - di un esercizio del potere di controllo dell'ente sulla strada in custodia, in dipendenza del suo uso generale da parte dei terzi e della notevole estensione del bene*" (Cass. 16576/2005).

Si tratta di un'opzione interpretativa più equilibrata, collocata in una posizione pressochè intermedia tra l'orientamento maggioritario già ricordato, fermo nel ritenere l'unica tutela operante in favore dell'utente quella predisposta dall'art. 2043 c.c., ed un indirizzo minoritario - comunque sostenuto da svariate decisioni - che, invece, ha sempre ravvisato un rapporto custodiale ed un conseguente dovere di controllo del comune sulle strade comunali (cfr., *ex multis*, Cass. 11749/1998; Cass. 4673/1996).

Difatti, nella giurisprudenza di legittimità si cominciano a scorgere segni importanti di una apertura verso l'applicabilità - sia pure ancora limitata - della disciplina di cui all'art. 2051 c.c. agli enti pubblici, richiedendosi - secondo la S.C. - ai fini della stessa, una valutazione **caso per caso**, volta ad accertare se, in relazione all'estensione territoriale del bene demaniale ed alle modalità d'uso dello stesso, sia o meno oggettivamente possibile un continuo ed efficace controllo, ad opera dell'ente pubblico, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti (cfr., in tal senso, Cass. 11446/2003, che ha riconosciuto la responsabilità, *ex art. 2051 c.c.*, di un comune per i danni occorsi in seguito ad una caduta su strada urbana destinata, in parte, al transito pedonale ed in cattive condizioni di manutenzione). Nella lunga e complessa evoluzione interpretativa in materia, il momento più significativo del mutamento di rotta da parte della Cassazione verso quelli che

- come vedremo più avanti - andranno poi a costituire gli ultimi ed attuali approdi giurisprudenziali è rappresentato senza ombra di dubbio dall'emanazione, nel corso del 2006, di tre pronunzie pressochè coeve da parte della Terza Sezione della S.C. le quali, in aperta rottura con l'impostazione tradizionale prevalente, affermano che "*la responsabilità speciale per custodia ex art. 2051 c.c. risulta dunque non solo configurabile, ma invero senz'altro preferibile rispetto alla regola generale posta dall'art. 2043 c.c.*", prestandosi "*infatti ad una migliore salvaguardia e ad un miglior bilanciamento degli interessi in gioco in conformità ai principi dell'ordinamento giuridico e al sentire sociale*" (cfr. Cass. 3651/2006), e sottolineano che "*figura sintomatica della possibilità dell'effettivo controllo di una strada del demanio stradale comunale è che la stessa si trovi all'interno della perimetrazione del centro abitato (...). Infatti la localizzazione della strada all'interno di tale perimetro, dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del Comune, denotano la possibilità di un effettivo controllo e vigilanza della zona, per cui sarebbe arduo ritenere che eguale attività risulti oggettivamente impossibile in relazione al bene stradale*" (cfr. Cass. 06/07/2006, n. 15383 e n. 15384). Con la precitata sentenza n. 3651/2006, la S.C. statuisce quindi che "*la P.A., quale ente proprietario gestore di una strada pubblica, risponde ex art. 2051 c.c. dei danni subiti dagli utenti per difetto di manutenzione della sede stradale e delle relative pertinenze, salvo dimostrare di essersi comportata diligentemente adottando - in relazione alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto - tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi*".

L'aspetto rimarchevole di siffatta decisione è costituito dal fatto che essa, nel proprio iter argomentativo, richiama una sentenza della Corte Costituzionale, la n. 156 del 10/05/1999, rilevando come la "rimeditazione della

questione" cui ha di recente fatto luogo la giurisprudenza di legittimità sia avvenuta anche alla luce di tale pronunzia. Il Giudice delle Leggi, infatti, investito della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2051 c.c., 2043 c.c., 1227 c.c., in riferimento agli artt. 3, 24, 97 cost., per disparità di trattamento tra custode pubblico e custode privato, nel ritenerla infondata, aveva definito la "notevole estensione del bene" e "l'uso generale e diretto" da parte di terzi, "meri indici" dell'impossibilità di un concreto esercizio del potere di controllo e vigilanza sul bene medesimo, aggiungendo che detta impossibilità non poteva farsi discendere dalla mera natura demaniale del bene, dovendo essa se del caso riscontrarsi solamente all'esito "*di un'indagine condotta dal giudice con riferimento al caso singolo, e secondo criterio di normalità*". Ebbene, proprio prendendo le mosse da tale interpretazione avallata dalla Corte Costituzionale, i giudici di legittimità, nel cogliere altresì gli interessanti spunti argomentativi forniti dalla surriferita pronuncia n. 3651/2006, con le due summenzionate sentenze speculari, indubbiamente pregevoli nel loro ampio ed articolato apparato motivazionale, hanno affermato che "*la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della P.A., ha carattere oggettivo e, perchè tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante*" (cfr. Cass. n. 15383/2006 e n. 15384/2006, cit.).

— continua dalla pagina precedente

... e pubblica amministrazione

La Cassazione, dunque, con tali pronunce, ha inteso evidenziare come la notevole estensione del bene demaniale e l'uso generalizzato dello stesso da parte degli utenti costituiscano meramente indici sintomatici dell'impossibilità del controllo da parte della P.A., ma che non attestano in modo automatico l'impossibilità di custodia.

Con particolare riguardo al demanio stradale, la possibilità in concreto della custodia va esaminata non solo in relazione all'estensione delle strade, "ma anche alle loro caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico di volta in volta appresta e che, in larga misura, condizionano anche le aspettative della generalità degli utenti" (cfr. Cass. 21328/2010, che ha affermato la responsabilità di un Comune per omessa segnalazione di pericolo, nel caso di incidente occorso a motociclista scivolato su acciottolato di strada del centro storico; Cass. 15384/06, cit.; di recente, negli stessi termini si veda Cass. 3640/2013).

Un ulteriore contributo al percorso evolutivo compiuto dalla giurisprudenza lo fornisce una successiva pronuncia della Cassazione la quale, nel ribadire che "la responsabilità per i danni provocati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., trova applicazione anche in relazione ai beni demaniali", osserva che, "affinché la P.A. possa andare esente da siffatta responsabilità, occorre avere riguardo non solo e non tanto all'estensione di tali beni od alla possibilità di un effettivo controllo su essi, quanto piuttosto alla **causa concreta** (identificandone la natura e la tipologia)" (Cass. 15042/2008; conf. Cass. 12449/2008). Occorre distinguere infatti - precisa la Suprema Corte - a seconda che le cause del danno siano "intrinsicamente alla cosa, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode, quali, in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, ecc.", o che si tratti, invece, di "cause estrinseche e, dunque, di situazioni di pericolo

estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, come ad esempio la perdita d'olio ad opera del veicolo di passaggio o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi quali vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici, ecc."; nel primo caso, ovvero in ipotesi di vizio costruttivo o manutentivo della strada pubblica, "è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. della amministrazione, essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa ed a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza", diversamente dalla seconda ipotesi, in cui il fattore di pericolo è creato occasionalmente da terzi, ed "abbia esplicito le sue potenzialità offensive prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode" (cfr. Cass. 15042/2008, cit.). Il revirement della Cassazione, a questo punto, si palesa in maniera più chiara e decisa per effetto di una nuova decisione con la quale i giudici di legittimità dichiarano, *expressis verbis*, ormai "superata" la costante giurisprudenza volta ad escludere l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. alla P.A. per i danni subiti dagli utenti di strade aperte al pubblico

transito, e ribadiscono che "il giudice, ai fini dell'imputabilità delle conseguenze del fatto dannoso, non può arrestarsi di fronte alla natura giuridica del bene o al regime o alle modalità di uso dello stesso da parte del pubblico, ma è tenuto ad accertare, in base agli elementi acquisiti al processo, se la situazione di fatto che la cosa è venuta a presentare e nel cui ambito ha avuto origine l'evenienza che ha prodotto il danno, sia o meno riconducibile alla fattispecie della relativa custodia da parte dell'ente pubblico. Ove tale accertamento risulti compiuto con esito positivo, la domanda di risarcimento va giudicata in base all'applicazione della responsabilità da cosa in custodia (...). In particolare, una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa (e l'onere probatorio di tale dimostrazione grava, palesemente, sul danneggiato), è comunque configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che questo ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno. L'ente proprietario, non può far nulla quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada

ma in maniera improvvisa atteso che solo questa ultima (al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto) integra il **caso fortuito** previsto dall'art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità del custode" (cfr. Cass. 20427/2008).

Nel solco di tale elaborazione, la S.C. ha recentemente sottolineato che "l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile" (cfr. Cass. 21508/2011, che ha confermato la decisione con cui il giudice di merito aveva statuito la responsabilità dell'ente per i danni derivati dal mancato intervento manutentivo diretto alla rimozione, dalla sede stradale, del fango e dei detriti trasportati da piogge torrenziali, la presenza dei quali, dopo tali precipitazioni, rappresentava fattore di rischio conosciuto o conoscibile).

Sulla stessa scia, si pone un'altra recentissima pronuncia secondo cui "la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 cod. civ., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicito la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode" (Cass. 12/03/2013, n. 6101; Cass. 15/01/2013, n. 783).

NOVITA' IN LIBRERIA

Valerio Antonio Belsito

il **whistleblowing**
tutele e rischi
per il soffiatore

Prefazione di
Gaetano Veneto

Diffamazione a mezzo stampa ed on line

Nuovi limiti e differenti pene per il reato di diffamazione All'esame del disegno di legge

di Lucia Merli

La diffamazione commessa a mezzo stampa - disciplinata dall'art. 595, co. 3, c.p, quale aggravante del reato di diffamazione c.d. semplice - è sanzionata alternativamente con pena detentiva o pecuniaria, data la particolare diffusività del mezzo adoperato, idoneo a rendere gli effetti della condotta particolarmente incisivi e, di conseguenza, l'offesa più grave. Il tema in questione è, peraltro, oggetto di attuale dibattito con riferimento alla legittimità o meno dello strumento sanzionatorio detentivo al fine di fronteggiare i reati, come la diffamazione, posti a tutela dell'onore.

Lo scorso 17 ottobre, infatti, la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge recante "Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante", di cui è attualmente in corso l'esame al Senato. Molteplici sono le novità che il disegno di legge propone di apportare, dalla estensione del campo applicativo delle discipline esistenti alle testate giornalistiche online e radiotelevisive, all'obbligo per il direttore delle testate di procedere alla rettifica, gratuita e senza aggiungervi alcun commento o risposta, degli scritti risultati lesivi per l'altrui dignità. Degna di nota è, per quanto riguarda il reato di diffamazione online, il riconoscimento della competenza territoriale attribuita, in ogni caso, al giudice del luogo di residenza della persona offesa, soluzione questa, che giunge a fare chiarezza nelle annose ed intricate questioni che orbitano attorno a quella dell'individuazione del giudice competente, in relazione al *locus commissi delicti*, ovvero al momento consumativo del reato. È fuor di dubbio, però che l'innovazione principale riguardi le sanzioni previste per i c.d. "diffamatori".

Infatti il progetto di riforma intende intervenire sulle norme che contengono riferimenti alle pene comminabili per il reato di cui si discorre e, nello specifico, sull'art. 13, l. n. 47/1948, nonché sugli artt. 57, 595 e 427 c.p.p..

Innovativa è l'intenzione di abolire la sanzione detentiva, lasciando quale deterrente alla commissione del reato solo sanzioni pecuniarie, con minimi e massimi edittali decisamente più elevati rispetto a

quelli attuali.

La nuova formulazione dell'art.13, l. n. 47/1948, rubricato "Pene per la diffamazione", dovrebbe prevedere multe da 5.000 a 10.000 euro che potrebbero giungere a 20.000 a 60.000 euro, in caso di diffusione di notizia denigratoria con la consapevolezza della sua falsità. L'applicazione di una pena detentiva, peraltro, è stata censurata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con la sentenza n. 4361/2010, pubblicata il 24 settembre 2013, relativa al caso "Belpietro contro Italia". Con tale provvedimento, i Giudici di Strasburgo hanno condannato l'Italia per violazione della libertà di espressione

ne di cui all'art. 10 CEDU, con riferimento all'applicazione della pena detentiva per i reati di diffamazione commessi a mezzo stampa, sostenendo, in particolare, che la sanzione fosse sproporzionata in relazione alla libertà di espressione, in quanto, nel caso di specie erano del tutto assenti circostanze "eccezionali" quali ad es. l'istigazione all'odio razziale o etnico o l'incitamento alla violenza, che in altre circostanze avrebbero legittimato il ricorso alla pena della reclusione. Al contrario il contenuto degli scritti è apparso ai Giudici "un giusto commento, sostenuto da una sufficiente base fattuale, su questioni di interesse generale". Un tale orientamento giurisprudenziale, che ribadisce l'originaria funzione di *extrema ratio* della detenzione cui ricorrere solo in casi eccezionali e, in linea di massima, ne preclude il ricorso da parte dei giudici interni per punire il reato di diffamazione, difficilmente riuscirebbe a convivere con le norme in corso di riforma. Come la Corte di Strasburgo ha sottolineato negli anni, infatti, una libera stampa riveste un ruolo di primaria importanza in una società democratica che aspiri a crescere, perché il progresso si costruisce attraverso l'informazione in merito a tutte le questioni di interesse generale, incluse quelle relative alla amministrazione della giustizia.

A prescindere dagli esiti che il disegno di legge in corso di esame, o la recente sentenza cui si fa cenno, possano avere nell'immediatezza, essi rappresentano un importante contributo per il libero esercizio dell'attività di stampa, settore che vive da sempre tra delicati equilibri e tentativi di bilanciamento tra interessi costituzionalmente tutelati e spesso contrapposti.



Obbligatorietà della mediazione

La mediazione civile e commerciale torna obbligatoria su determinate materie almeno per i prossimi quattro anni, decorsi i quali il Ministero della Giustizia ne esaminerà i risultati con riferimento ad un'analisi biennale

di Daniela Cervellera

Con la conversione del decreto legge n. 69/2013, c.d. decreto "del fare", avvenuto per effetto della legge n. 98/2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013 n. 194 è stata reintrodotta la mediazione obbligatoria sulle materie elencate nell'art. 5, comma 1, del d.lg. n.28/2010. Pertanto, con decorrenza dal 20 settembre 2013, occorrerà esperire il tentativo di mediazione, preventivo alle controversie, in materia di condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di azienda, risarcimento danni derivante da diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari. In ogni altra materia il procedimento di mediazione potrà essere azionato su base volontaria.

Rispetto al d.lgs. n. 28/2010, dichiarato incostituzionale con sentenza n. 272/2012 dalla Consulta per eccesso di delega da part dell'esecutivo al mandato conferito con l. n. 69/2009, il d.l. n. 69/2013 ha incluso nelle materie oggetto di mediazione obbligatoria le controversie relative al risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria ed ha escluso quelle da circolazione stradale - anche in ragione dei dati emersi dalla sperimentazione dell'istituto nel periodo di vigenza del d.lgs. n. 28/2010 - della persistente assenza da parte delle compagnie di assicurazione alla partecipazione alle sedute di mediazione.

Tra i casi di esclusione della mediazione rientrano i procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della controversia ed i casi residuali indicati nell'art. 4 del d.lgs. n. 28/2010.

L'espletamento del tentativo diventa condizione di procedibilità anche in appello, potendo il giudice, in quella sede,



disporre e non solo invitare le parti - come accadeva nella previgente normativa - a rivolgersi ad un organismo di mediazione per effettuare il tentativo di conciliazione. Tale ordine deve, però essere adottato, in base alla natura della causa ed al comportamento delle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero di quella di discussione della causa.

Il decreto legge introduce una limitazione territoriale con riferimento al luogo di presentazione dell'istanza che deve coincidere con quello del giudice territorialmente competente per la controversia.

Durante le sessioni di mediazione, nelle materie in cui la stessa è obbligatoria, le parti dovranno farsi assistere dai rispettivi legali. Tale previsione è propedeutica al fatto che la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione da parte dei legali, conferirebbe efficacia di titolo esecutivo allo stesso per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio e degli obblighi di fare e non fare oltre che per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, anche in ragione della riconosciuta conformità dello stesso alle norme imperative ed all'ordine pubblico ed in aderenza al disposto dell'art. 6 della direttiva 2008/52/CE. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale può essere omologato dal Tribunale su i-

stanza di parte.

A tal proposito all'avvocato mediatore non viene più imposta la frequenza obbligatoria ad uno specifico corso di 50 ore ed il superamento del relativo esame di valutazione, rimanendo limitata l'adeguata formazione di base, integrata da percorsi di aggiornamento, a quelli che vogliono iscriversi ad organismi di mediazione.

Le sessioni di mediazione - che devono necessariamente concludersi nel termine di 3 mesi (e non più 4, come nella precedente previsione legislativa) - si svolgono attraverso incontri tra il mediatore e le parti che vengono informate delle modalità e delle finalità della procedura.

Se ad esito dell'incontro preliminare di programmazione - che deve svolgersi entro 30 giorni dal deposito dell'istanza - non venga raggiunto alcun accordo l'azione giudiziaria potrà essere esperita senza alcuna altra formalità e, tra l'altro, alcun compenso spette-

rà all'organismo di mediazione. Pertanto, fatta eccezione per le spese di avvio del procedimento (40 euro oltre iva e spese di notifica) l'arresto dello stesso in *prima facie* non determina la maturazione dei compensi.

Tale previsione, introdotta dal d.l. n. 69/2013, ha avuto, nelle finalità del legislatore, lo scopo di consentire un maggiore accesso all'istituto anche con riguardo al rispetto della condizione di procedibilità per le materie obbligatorie ed in linea con gli orientamenti espressi dalla Corte di Giustizia con sentenza del 18 marzo 2010 (cause riunite C-317/08, 318/08, 319).

Infine il d.l. n. 69/2013 riconosce la gratuità della mediazione obbligatoria nei riguardi dei soggetti meno abbienti che godrebbero del gratuito patrocinio giudiziale nei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ovvero quando venga disposta dal giudice.

A questo punto occorreranno fissare delle linee comuni di regolamentazione degli organismi di mediazione dislocati nel territorio nazionale e porsi in un'ottica positiva nei confronti della giustizia civile anche in ragione dei risultati incoraggianti emersi dalla prima fase di sperimentazione della mediazione al fine non solo di scongiurare il contenzioso giudiziale ma anche di riconoscere valore agli strumenti di ADR.



UNION CONCILIA
ORGANISMO DI MEDIAZIONE

WWW.UNIONCONCILIA.IT

VIA ALCIDE DE GASPERI, 64
76011 BISCEGLIE (BT) ITALY

La crisi investe anche l'ospedale di Acquaviva

LA LUNGA NOTTE DEL MIULLI

di Francesco Lopuzzo

A volte succede che la crisi con la quale ci confrontiamo tutti i giorni vada a colpire quei settori che, erroneamente, credevamo immuni e sicuri da un punto di vista occupazionale.

È quanto sta accadendo all'Ospedale "Miulli" di Acquaviva delle Fonti, una delle eccellenze del settore sanitario pugliese.

Senza avventurarci nelle lungaggini circa la titolarità dei beni (un'eterna battaglia che divide gli acquavivesi quasi fossero Guelfi e Ghibellini), ci limitiamo a specificare che da un punto di vista giuridico, il nosocomio in questione è un ente ecclesiastico equiparato al pubblico; è cioè dotato di un particolare status giuridico che gli consente di godere dei rimborsi pubblici, senza tuttavia sottostare alle scelte gestionali della Regione.

L'ente, a partire dal 2006, anno in cui le varie sedi distaccate di Acquaviva, Colloane, Casamassima si sono trasferite nel nuovo grande monoblocco sito sulla SP Acquaviva-Santeramo, ha cominciato ad accumulare debiti su debiti. Nell'impossibilità di consultare i bilanci, attenendoci alle dichiarazioni rilasciate dal Segretario Generale, Dott. Rocco Palmisano, si evince che il nosocomio ha un passivo che si aggira sui 5 milioni di euro annui.

Questo debito che, negli anni, si è ingigantito a macchia d'olio, per lungo tempo non ha destato la preoccupazione degli amministratori, i quali puntavano a ripianarlo attingendo alle casse della Regione Puglia. E ci erano quasi riusciti, se la Regione, soccombente dinanzi al TAR, non avesse presentato e vinto il ricorso presso il Consiglio di Stato. La sentenza di Palazzo Spada ha infatti negato al Miulli il diritto ad ottenere il ripiano di tutte le

perdite accumulate per realizzare la nuova sede e per adeguare gli stipendi del personale.

Accade così che la sentenza getti nel caos più totale lavoratori, sigle sindacali, amministratori e istituzioni. Il panico si diffonde e gli allarmismi più o meno immotivati dilagano anche in concomitanza di una campagna elettorale cittadina che vede gran parte dei candidati Sindaco di Acquaviva cavalcare lo scontento e la paura dei lavoratori, pur potendo, in concreto, fare davvero poco (o nulla) per risolvere la situazione.

Nel frattempo, alcuni degli amministratori, ritenuti dalla opinione comune come una delle maggiori cause dei malanni economico-finanziari dell'ente, vengono reintegrati dopo essere stati arrestati pochi mesi prima, nell'ambito di un'inchiesta per truffa aggravata e continuata, perpetrata ai danni della Regione Puglia dagli stessi amministratori, per la gestione della colonia hanseniana.

Il malcontento e la tensione crescono in via esponenziale, al pari delle manifestazioni di protesta. A fare le spese di tutta la situazione, come spesso accade in casi analoghi, sono i lavoratori che prestano servizio presso il Miulli, stangati anche dalla recente riforma Fornero. A cominciare dai giovani laureati, ai quali, per essere assunti, viene richiesta esperienza. Così per accumularla e sperare in un contratto (anche a termine), un ragazzo, che già si è sacrificato per anni sui libri, paga di tasca propria un'assicurazione e inizia a fare volontariato per un periodo di 10 mesi. Nessun rimborso spese, al massimo viene concesso il pass per il parcheggio. E talvolta neppure la divisa. Accade spesso, tuttavia, che al termine di 5 mesi, il volontariato venga



interrotto così da far ricominciare da zero i 10 mesi.

E questo sistema funziona anche con i giovani medici, costretti a fare volontariato o a lavorare come consulenti con partita IVA per pochi mesi, senza ricevere né anzianità, né contributi. Addirittura a qualcuno viene proposto un contratto dalla durata talmente breve che risulta più onerosa la pratica di apertura (e poi chiusura) della partita IVA. Zero anzianità, zero contributi, nessuna assenza per malattia.

Ma se Atene piange, Sparta non ride. E così anche i dipendenti "anziani" hanno subito ripercussioni da questa difficile vicenda. Un sacrificio che hanno ribattezzato "prestito". Per evitare di ricorrere ai contratti di solidarietà, i vertici del Miulli (rappresentati dal Direttore Amministrativo, Dott. Nino Messina e dal Direttore Sanitario, Dott. Antonio Sanguedolce) e le sigle sindacali, esclusa la Cgil che ha abbandonato il tavolo, si sono accordati così: abolizione di straordinari e buoni pasto, rinunce sulla retribuzione fino a 400 euro al mese per i medici, fino a 100 euro per tutto il resto del personale del comparto. Tali somme, però, dovrebbero essere ripristinate in busta paga dopo la chiusura della crisi del nosocomio acquavivese, prevista per il 2018, unitamente alla restituzione di quanto verrà appunto "prestato" dal 2013 al 2018.

Accanto a questo, l'ente ecclesiastico ha individuato

possibili tagli alle spese di funzionamento per circa 750mila euro. Inoltre il personale paramedico e amministrativo "donerà" un milione di euro, il cosiddetto "debito orario", attraverso 54 ore di lavoro annue in più.

Questo piano di salvataggio, tuttavia, per quanto importante sia, potrebbe non essere sufficiente.

La razionalizzazione dell'offerta ospedaliera attraverso la conversione di tanti piccoli ospedali voluta dalla Regione Puglia, deve necessariamente marciare in parallelo con il potenziamento delle strutture di eccellenza (come appunto il Miulli, ma anche San Giovanni Rotondo, Cardinale Panico ...), attraverso un adeguamento del budget in base alle potenzialità erogative. In quest'ottica vanno tenute presenti tutte le prestazioni afferenti ai servizi di emergenza e Pronto Soccorso, rianimazione, UTIC, UTIN, alle prestazioni di emodialisi ecc. che vengono ora eseguite in maggiore quantità in un numero limitato di strutture, a seguito della riorganizzazione del sistema ospedaliero pugliese.

Tuttavia al momento non sembra che da via Capruzzi ci si stia attivando molto su questo fronte. Non manca però la speranza che si possa addivenire a una soluzione definitiva in tempi ragionevoli. Sempre che non si resti ad aspettare Godot e che l'adeguamento del tetto di spesa non avvenga "a babbo morto".

Il d.l. “Valore Cultura” diventa legge

La regolamentazione delle fondazioni lirico sinfoniche

di Tiziana Valeriana de Virgilio

Nell'attuale contesto socio-economico, in cui la problematica del lavoro è collettivamente percepita ed accostata al tipico contesto di fabbrica, spesso si dimentica che la cultura sia una delle forze motrici del nostro Paese. Si pensi alla categoria dei lavoratori dello spettacolo, difficilmente percepiti dalla attenzione di massa come veri e propri lavoratori, ma che rappresentano un'avanguardia di coloro i quali da sempre sono stati sottoposti all'egida di quel “personaggio antagonista” della buona flessibilità del mondo lavorativo che è la precarietà. Esempio emblematico di tale condizione è rappresentato dal mondo delle fondazioni lirico sinfoniche, divenuti soggetti di diritto privato con il d.lgs. n. 367/1996, ma soggette ad applicazione residuale della disciplina codicistica degli enti privati. Tale incongruenza normativa, unitamente alla previsione di finanziamenti non pubblici in ragione degli interessi perseguiti, ha reso le fondazioni lirico sinfoniche un'ossimorica fucina di situazioni di *mala gestio* e di rapporti di lavoro precari. Difatti, se il primo tentativo di regolamentazione del settore si è compiuto con il d.l. 64/2010, seguito dal d.P.R. 117/2011 riguardante proprio le fondazioni lirico sinfoniche, l'ultima novella legislativa in materia è la l.112/2013, di conversione del cd. decreto “Valore Cultura” (d.l. 91/2013). Scopo dichiarato del provvedimento è valorizzare le risorse

culturali del nostro Paese e rilanciare le attività dello spettacolo, puntando sull'ambizioso connubio tra riscoperta del passato - come nel caso delle misure urgenti per il restauro e tutela dei siti di Reggia di Caserta, Polo museale di Napoli, ma soprattutto il “Grande progetto Pompei” - ed investimento sui giovani.

Il decreto, se da un lato impone agli enti artistici beneficiari di erogazioni del Fondo Unico per lo Spettacolo, di pubblicare ed aggiornare periodicamente le informazioni riguardanti i titolari di incarichi di vertice, dall'altro prevede un'incisiva stretta sull'accesso ai finanziamenti dello stesso, pari a 75 milioni di euro, gestito da un Commissario straordinario. In riferimento alle fondazioni lirico sinfoniche l'art. 11 prevede per l'accesso ai fondi la presentazione di un piano industriale di risanamento entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, rinegoziazione e ristrutturazione del debito interno, riduzione fino al 50% del personale tecnico amministrativo e “razionalizzazione del personale artistico”, divieto di nuovo indebitamento per le fondazioni per il periodo 2014-2016, cessazione dell'efficacia dei contratti integrativi vigenti ed applicazione di quelli previgenti nonché degli istituti giuridici e livelli minimi delle voci del trattamento economico fondamentale ed accessorio previsti. Sul fronte della *governance* delle fondazioni, si stabilisce

l'adeguamento della struttura amministrativa alle disposizioni del decreto di MIBAC e MEF entro il 31 dicembre 2013, obbligo di pareggio di bilancio e l'applicazione delle norme del codice dei contratti pubblici. Degno di nota è anche l'obbligo di coordinazione tra le fondazioni lirico sinfoniche, di cui al comma 18 dell'art. 11, per la realizzazione delle attività programmate e di razionalizzazione delle risorse erogate per favorire la cooperazione tra le fondazioni, non solo per ragioni economiche ma anche per garantire un'offerta artistica di eccellenza. Il decreto sembra avere intenti meritevoli di encomio - se non altro da un punto di vista programmatico - pur rimanendo insoluti alcuni nodi problematici, tra cui la qualificazione e gestione dei rapporti di lavoro.

In merito il comma 19 dello stesso art. 11 assoggetta le nuove assunzioni all'espletamento delle idonee procedure di selezione pubblica, specificando la applicazione “delle disposizioni vigenti per il pubblico impiego” per la certificazione dei contratti, verifiche e riduzione del trattamento economico per le assenze per malattie ed infortunio e non sul lavoro, ma soprattutto si prevede la preventiva approvazione della Corte dei Conti per la sottoscrizione dei contratti collettivi con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Tali disposizioni sembrerebbero rimarcare la ma-

trice pubblicistica delle fondazioni lirico sinfoniche in tutti i propri caratteri peculiari quali, struttura organizzativa gestionale, regolamentazione dei finanziamenti pubblici, programmazione delle attività ed obbligo di attuazione delle stesse in cooperazione con gli altri enti, ma soprattutto cessazione *ex abrupto* dei contratti integrativi vigenti e sostituzione dei medesimi con nuovi accordi sottoposti al giudizio di sostenibilità della Corte dei Conti, nonché applicazione dei rapporti di lavoro della disciplina del pubblico impiego.

Ad un giudizio *prime facie*, la novella sembrerebbe più incisiva sul piano della razionalizzazione economica che della chiarezza nei rapporti di lavoro, lasciando ancora una volta insoluto il “nodo gordiano” della natura privatistica o pubblicistica degli stessi, o quale *tertium genus* non meglio qualificato.

Ci si augura che, infine, i “personaggi in cerca di autore” possano trovare il posto che meritano sul palcoscenico come al di sotto di esso, in quella “buca” dove il lavoro diventa arte ogni giorno e il confine tra finzione e dramma della realtà spesso è più indefinito di quanto si creda. Che dunque lo spettacolo continui, sperando che sia degno di tal nome e che non si trasformi come spesso accade in Italia - citando il Bartolo del Barbiere di Siviglia - nel “solito dramma semiserio, un lungo malinconico noioso poetico strambotto”.

www.csddl.it

Centro Studi diritto
dei lavori



Storia

Il dibattito parlamentare e la legge sul lavoro minorile nel 1886

“... CHE IL GOVERNO, OLTRE L'IGIENE FISICA DEL FANCIULLO, CURI ANCHE LA SUA IGIENE MORALE”

di Luca de Ceglia

Nella discussione parlamentare per il disegno di legge “Disposizioni sul lavoro dei fanciulli”, relatore on. Luzzatti (Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 1886), emersero varie problematiche riguardanti la regolamentazione del lavoro dei minori (al di sotto dei 15 anni): *in primis* i dubbi sulla stessa efficacia pratica della legge sollevati dal deputato Costa, fin tanto che le famiglie non fossero state in grado di privarsi del contributo che ad esse derivava dal lavoro dei bambini.

Lo stesso deputato si riservò “di presentare insieme ad altri suoi colleghi un disegno di legge per tutelare i fanciulli che per la legge in discussione rimarranno senza lavoro”.

L'on. Maffi convenne “sull'inefficacia di un provvedimento che si dirige sugli effetti anzichè sulle cause di un lavoro prematuro” e più di questa legge egli stimò necessaria quella relativa agli infortuni e quella sugli scioperi.

L'on. Pasolini voleva che si tutelassero nella legge anche le donne impiegate nelle risaie. Secondo altri parlamentari il lavoro minorile aveva una duplice valenza: se, da una parte, costituiva una porzione degli in-

troiti della famiglia, dall'altra lo stesso guadagno veniva convertito in spese per malattie, delle quali spesso i minori soffrivano a causa di condizioni di lavoro non adeguate. La precarietà delle condizioni lavorative aveva dei risvolti anche sull'azienda. Infatti l'on. Cardarelli, che lodò il Governo per la presentazione di un disegno di legge in quanto poneva “i confini tra i diritti dell'industria e quelli della umanità”, sostenne tuttavia che “l'impiego dei fanciulli nel lavoro non giova alle famiglie, le quali convertono in spese di malattie i piccoli guadagni che ne traggono, e nuoce alla stessa industria perchè il lavoro precoce affievolendo le energie dei fanciulli, scema il prodotto industriale”. Ma, pur trascurando questi danni immediati, osservò che non si può disconoscere che il lavoro precoce prepara alla patria lavoratori e difensori invalidi. E, per attenuarne i tristi effetti - raccomandò al Governo - “di vigilare attentamente perchè la durata, la qualità e il modo del lavoro siano proporzionati alla età dei fanciulli; costituendo, fuori del Governo, un ispettorato amoroso, intelligente e solerte”. L'on. Savini dichiarò che avrebbe votato il disegno di

legge con tristezza, perchè non credeva che nel nostro paese occorresse una legge per indurre gli industriali ad essere umani e perchè credeva che la libertà del lavoro non dovesse prevalere sul diritto alla vita. Vi era il problema della miseria.


L'on. Lualdi, sebbene ritenne “imperfetto ed insufficiente il disegno di legge”, disse di votarlo perchè avviava “un primo passo verso riforme sociali urgenti” e raccomandò di “regolare il lavoro delle donne, dalle quali dipende il vigore dei figli, ma di vigilare la salubrità degli stabilimenti industriali, di affidare l'ispezione delle miniere e degli opifici a medici locali piuttosto che ad ingegneri od ispettori residenti nella capitale”. Un emendamento per assicurare ai giovani lavoratori un giorno di riposo ogni settimana fu presentato dall'on. Trompeo.

Il relatore Luzzatti disse che “questa legge s'informa al concetto della tutela giuridica dei minorenni afferrato dall'antica giurisprudenza romana, e soddisfa lunghe, ripetute richieste che, da ogni parte d'Italia, da Associazioni igieniche ed operaie, vennero presentate al Governo per invocare la legge medesima. La quale potrà portare molti

benefizi d'ogni natura, ma non potrà recare danno a interessi di sorta. Crederebbe pericoloso attuare un trattato internazionale per regolare il lavoro dei fanciulli”. Infine l'on. Grimaldi, ministro di Agricoltura e Commercio, concluse che “questa legge rappresenta il trionfo di un giusto principio, e potrà essere seguita da altre che potranno meglio spiegarlo e che il Governo abbia fatto quanto era in suo potere per giovare alle classi sociali più diseredate”. Il regolamento imponeva svariati divieti e introduceva l'obbligo della compilazione del “Libretto di ammissione al lavoro” negli opifici industriali, cave o miniere per i fanciulli di età fra i 9 e i 15 anni. Il libretto doveva riportare “l'atto di nascita del fanciullo, la sua condizione di sanità ed abilità al lavoro conforme al certificato di visita medica; nome, cognome e domicilio di chi ne ha la patria potestà; se sa leggere e scrivere o no; se ha subito la vaccinazione e la rivaccinazione”. La legge non risolse il problema del lavoro minorile.

Un provvedimento successivo arrivò nel 1902 (legge n. 242 del 19 giugno) e molti altri ne sarebbero stati, e forse ne sono, ancora necessari.

GAZZETTA UFFICIALE



DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1886

ROMA — MARTEDI 9 FEBBRAIO

NUM. 32

ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA		GAZZ. e RENDICONTI	
	Trim. Sem. Anno		ANNO
In Roma, all'Ufficio del giornale	L. 9 17 32		36
Id. a domicilio e in tutto il Regno	6 18 36		44
All'estero, Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	37 41 80		126
Turchia, Egitto, Romania e Stati Uniti	32 41 120		106
Repubblica Argentina e Uruguay	46 58 126		215

Un numero separato, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta

Un numero separato, ma arretrato

Per gli abbonamenti prepagati L. 8 25; per altri avvisi L. 0 20 per linea di scienza o spazio di linea. — Le Associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli abbonamenti si ricevono dall'Amministrazione e dagli Uffici postali. Le inserzioni si ricevono dall'Amministrazione.

Master sul Mobbing

E' stato indetto il Master universitario di II livello in "Prevenzione e Gestione multidisciplinare del mobbing" giunto alla sua quarta edizione. Il Master, coordinato dal prof. Tommaso Germano, si svolge in collaborazione tra il Dipartimento di Giurisprudenza e la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Bari e attribuisce n. 60 CTU. E' fissato al 29 novembre il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione al corso della durata annuale che non può contare un numero di iscritti superiore a 30.



Master di II livello in PREVENZIONE e GESTIONE MULTIDISCIPLINARE del *MOBBING*

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI
Dipartimento di Giurisprudenza
Facoltà di Medicina e Chirurgia
ANNO ACCADEMICO 2013/2014

Coordinatore
Prof. Tommaso GERMANO

REQUISITI DI AMMISSIONE E SELEZIONE
Sono ammessi i laureati in base al nuovo che del vecchio ordinamento. Il numero massimo degli iscritti è 30.

DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione, indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Bari, va presentata entro le ore 12,00 del 29 novembre 2013.

PER INFORMAZIONI CONSULTARE I SITI
<http://www.uniba.it/formazione/lauree/area/accordi/perfezionamento/3pag/rabandi0506/master2.htm>
www.csdcl.it
o rivolgersi all'Ufficio Master e Corsi di Perfezionamento
Piazza C. Battisti - Bari
o Segreteria Master Corso Italia 25 - Bari, V piano

LE LEZIONI SI TERRANNO NELLE AULAVI (II piano)
DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA - BARI

IL MASTER ANNUALE PREVEDE COMPLESSIVAMENTE 1.500 ORE DI LEZIONI FRONTALI (582 ore), LABORATORI, ATTIVITÀ DI STUDIO E STAGE (300 ore) ED ATTRIBUISCE N. 60 CFU

OGGETTI

- definire una figura professionale esperta nel riconoscimento di condizioni stressanti e/o patologiche psico-somatiche potenzialmente riconducibili a situazioni di mobbing
- fornire la conoscenza di metodi e strumenti per il monitoraggio di situazioni "adittanti" (Teoria della dinamica)
- fornire la base per una prima attività di valutazione delle condizioni di disagio/patologia psichica o somatica, con eventuale invito dell'utente presso Centri Specializzati
- individuare metodi e strumenti atti a ridurre i costi sociali ed aziendali legati al fenomeno
- promuovere la prevenzione delle patologie mobbing-correlate e la riduzione della domanda di cura e della richiesta di risarcimento
- analizzare il peso del mobbing e del "doppio mobbing" nella coppia e nella vita di relazione
- analizzare tutti gli aspetti medico-legali e giuribioristici del fenomeno
- analizzare le implicazioni penali del mobbing o della "sindrome da falso mobbing"
- individuare gli strumenti di assessment più efficaci ai fini della certificazione medico-legale e dell'accertamento penale
- valutare le differenti condizioni di risarcibilità del danno da mobbing
- individuare i percorsi per la ricerca, individuazione e valutazione di fonti scientifiche che supportino differenti strategie e tecniche di intervento

Materia d'insegnamento
Diritto del Lavoro, Diritto della Previdenza Sociale, Diritto Processuale del Lavoro, Diritto Penale, Organizzazione degli Enti Previdenziali di Controllo, Coesistenza del Lavoro, Pari Opportunità nel Diritto del Lavoro, Aspetti Sociologici, Aspetti Statistici ed Economici, Medicina del Lavoro, Medicina Legale, Patologia Psicopatologica stress-correlata, Patologia Psicopatologica stress-correlata di interesse Geriatrico, Patologia Psicopatologica stress-correlata di interesse Neuropsichiatrico, Aspetti Etici e Deontologici, Aspetti Etologici Comparati.

www.csdcl.it
Centro Studi diritto@lavoro!

Scrivi a:

la bilancia

labilancia.giornale@libero.it

Gli articoli inviati di carattere giuridico saranno pubblicati previa approvazione del Direttore Scientifico

la bilancia

Periodico di cultura e attualità forense
Rivista scientifica trimestrale

Anno VIII n. 2 Nuova serie
15 novembre 2013

ISSN 1972-7704

Direttore Scientifico
Gaetano Veneto

Direttore Responsabile
Luca De Ceglia

Direttore Editoriale
Antonio Belsito

Caporedattore
Daniela Cervellera

In Redazione:

Clarenza Binetti, Maurantonio Di Gioia, Angela Napoletano, Domenico Di Piero, Valerio A. Belsito

Hanno collaborato:

Antonio De Simone, Tiziana Valeriana de Virgilio, Francesco Lopuzzo, Maria Mangiatordi, Lucia Merli, Rosa Palmarrigi

Con il patrocinio dell'

ORDINE AVVOCATI TRANI
e la collaborazione della

ASSOCIAZIONE AVVOCATI BISCEGLIE



e-mail: labilancia.giornale@libero.it
stampato da

L'editrice di capitanata s.r.l., Foggia
Associazione Culturale **la bilancia**
Via Pasubio n. 24 - Bisceglie

Registrato al Tribunale di Trani
il 09/10/2006 n. 14/06



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI
Dipartimento di Giurisprudenza
BARI

Centro Studi
diritto dei lavori
BARI

MASTER DI II LIVELLO IN
PREVENZIONE E GESTIONE MULTIDISCIPLINARE DEL MOBBING

SEMINARIO DI STUDI DI DIRITTO DEL LAVORO COMPARATO

ORGANIZZARE l'impresa il lavoro

Il Whistleblowing come forma alternativa di collaborazione tra lavoratori ed imprese

**VENERDÌ
22 NOVEMBRE
2013
ORE 15,30**

SALUTI:

Prof. Vito Sandro LECCESE
*Ordinario di Diritto del Lavoro
Coordinatore Consiglio Interclasse
Dipartimento di Giurisprudenza Università di Bari*

RELATORI:

Prof. Fernando FITA ORTEGA
*Ordinario di Diritto del Lavoro
Facoltà di Giurisprudenza Università di Valencia*

Prof. Nicola COSTANTINO
*Ordinario di Ingegneria Civile
Politecnico di Bari*

Prof. Giuseppe PELLACANI
*Ordinario di Diritto del Lavoro
Facoltà di Giurisprudenza Università di Modena e Reggio Emilia*

Prof. Tommaso GERMANO
 *Titolare Previdenza Sociale
Dipartimento di Giurisprudenza Università di Bari*

PRESIEDE E COORDINA:

Prof. Gaetano VENETO
*Presidente del Centro Studi Diritto dei Lavori
già Ordinario Diritto del lavoro all'Università di Bari*

INTERVENTI PROGRAMMATI:
Dott. Valerio Antonio BELSITO
Avv. Domenico DI PIERRO

**AULA ALDO
MORO**

**NELL'AMBITO DEL SEMINARIO
SARÀ PRESENTATO IL VOLUME
"LA TUTELA DEL SOFFIATORE.
IL WHISTLEBLOWER ITALIANO"
DI VALERIO A. BELSITO -
2013 - CACUCCI EDITORE**

*Il seminario è valido ai fini
del riconoscimento dei crediti
formativi degli avvocati (4 crediti).*

*Per iscrizioni ed informazioni
consultare il sito www.csddl.it*

www.csddl.it